REGOLAMENTO DEL COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI GENOVA IN MATERIA DI MOROSITA' DEGLI ISCRITTI

(Approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n° 9 del 20 Aprile 2021)

Art. 1

Gli Iscritti al Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova sono tenuti, ai sensi dell'Art. 7 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 Novembre 1944, n° 382, a pagare la tassa di iscrizione al relativo Albo entro il termine indicato annualmente dal Consiglio Direttivo; alla data di approvazione del presente Regolamento il termine è previsto entro il 31 Marzo di ogni anno.

Art. 2

Il mancato versamento della tassa nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, in ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 7 del precitato D.L. Luogotenenziale n° 382/1944 (nonché dall'Art. 2 della Legge 03.08.1949, n° 536; della Legge 08.08.1977, n° 585 e dalla Legge 10.06.1978, n° 292) darà luogo alla sospensione dell'Iscritto moroso, dall'esercizio della libera professione.
In considerazione di ciò decorsi 45 giorni dal termine ultimo stabilito per il pagamento della tassa annuale di iscrizione all'Albo, il Consiglio Direttivo provvederà ad inviare a mezzo PEC un sollecito di pagamento, con invito a regolarizzare la propria posizione entro 5 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.
Decorso, senza alcun riscontro detto termine, il CD ai sensi dell' articolo 7 della Legge 241/1990, darà corso all' avvio del procedimento di sospensione, invitando a mezzo PEC l' iscritto a produrre eventuali memorie entro 15 giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento.

Art. 3

Decorso il termine sopra indicato, il Consiglio Direttivo, valutate le eventuali memorie prodotte, potrà procederà con la formale delibera di sospensione, invitando in detto caso l' iscritto all'immediato deposito presso la Segreteria del Collegio del timbro professionale, del tesserino di riconoscimento e del badge per l'accesso al Tribunale di Genova, se in suo possesso.

Art. 4

Il provvedimento di sospensione dell'Iscritto sarà annotato nell'Albo Professionale (sia esso in formato cartaceo od informatico). Del provvedimento di sospensione sarà data comunicazione a tutti gli Enti Pubblici, così come previsto dalle vigenti norme.

Art. 5

Il provvedimento di sospensione dell'Iscritto moroso comporterà per il Collegio l'interruzione del versamento dei previsti contributi a favore sia del C.N.G. e G.L. sia del Comitato Regionale Ligure. I ridetti contributi saranno versati ad avvenuto pagamento da parte dell'Iscritto moroso delle tasse arretrate.

Art. 6

Decorso il termine di un anno dalla data di sospensione e raggiunti due anni consecutivi di morosità, senza che l' iscritto abbia provveduto a saldare la propria posizione ovvero a motivare le cause legate alla predetta morosità, configurandosi in detto caso illecito deontologico, l'Iscritto sarà deferito al Consiglio di Disciplina Territoriale che adotterà i provvedimenti del caso.

Art. 7

In caso di cancellazione dall'Albo sia su richiesta dell'Iscritto che a seguito di provvedimento disciplinare nei confronti dello stesso, le tasse annuali maturate ma non pagate continueranno ad essere dovute dall'Iscritto cancellato.